

DEFINIZIONE AGEVOLATA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/05/2008

Violazioni definibili

Possono usufruire della definizione agevolata della Tarsu tutti i contribuenti che hanno commesso, alla data del 21/01/2008, una delle seguenti violazioni:

1) Omessa presentazione della dichiarazione Tarsu (art. 70 del D.Lgs 507/93);

2) Presentazione della dichiarazione Tarsu contenente dati infedeli o incompleti, purchè incidenti sull'ammontare del tributo.

Ad esempio dichiarazione di locali o aree scoperte tassabili con indicazione di superficie inferiore a quella imponibile; indicazione nella denuncia della destinazione d'uso dei singoli locali ed aree non corrispondente a quella reale;etc...

Per locale si intende, ai fini della presente definizione:

- la singola unità abitativa e relative pertinenze o accessori, per le utenze domestiche;

- le superfici facenti parte di un unico compendio funzionalmente unitario ubicate nella medesima costruzione o in costruzioni adiacenti, per le utenze extra domestiche.

3) Omessa presentazione di una o più denunce di variazione, di cui al comma 2 dell'art. 70 del D.Lgs 507/93, relative a locali o aree già in precedenza denunciati.

Ad esempio in caso di ampliamento delle superfici tassabili dei locali in precedenza dichiarati o di mutamento della destinazione d'uso.

Cause di esclusione

Non possono essere oggetto di definizione agevolata:

- i rapporti tributari per i quali siano stati notificati al contribuente avvisi di accertamento alla data di pubblicazione del regolamento all'albo pretorio comunale;
- le liti fiscali, sia definite che pendenti, innanzi alle commissioni tributarie alla data di pubblicazione del regolamento all'albo pretorio comunale;
- i carichi iscritti nei ruoli emessi alla data di pubblicazione del regolamento all'albo pretorio comunale;
- le violazioni diverse da quelle sopra specificate tra le violazioni definibili.

Effetti della definizione agevolata

Aderendo alla procedura qui descritta il contribuente può provvedere alla definizione dei rapporti tributari interessati mediante versamento della sola tassa e delle addizionali, **con esclusione di applicazione delle sanzioni amministrative e degli interessi.**

Anni oggetto di definizione

La definizione agevolata deve riguardare, a pena di inammissibilità, tutti i rapporti tributari del contribuente riguardanti le annualità 2003-2004-2005-2006-2007-2008,

Modalità e perfezionamento

Per poter beneficiare della definizione agevolata i contribuenti interessati, che si trovano in una delle situazioni in precedenza descritte, devono presentare apposita istanza, utilizzando i moduli disponibili presso l'Ufficio Tributi del Comune o sul sito internet, entro il termine perentorio del **31/10/2008.**

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere consegnata direttamente all'ufficio protocollo, ovvero essere spedita mediante servizio postale con raccomandata a/r.

In tale caso, ai fini dell'ammissibilità della domanda, fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione dell'istanza suddetta e con il versamento integrale delle somme dovute o della prima rata entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente per la Riscossione competente.

In mancanza anche di uno solo di detti adempimenti la definizione non si ritiene perfezionata e l'istanza presentata costituisce comunque titolo per la riscossione della tassa e dei relativi interessi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni da parte dell'ente.

L'istanza presentata sarà verificata dal Comune che, in caso di accertata infedeltà, procede al suo rigetto, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato. In questa ipotesi, comunque, l'istanza presentata costituisce titolo per la riscossione della tassa e degli interessi da essa risultanti ed il Comune si riserva di attivare l'ordinaria procedura di accertamento entro i termini decadenziali previsti dalle vigenti disposizioni.

Pagamento delle somme dovute

L'importo della tassa e delle addizionali dovuti in seguito alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata saranno riscossi mediante notifica di apposita cartella di pagamento a cura del competente Agente per la Riscossione.

Il versamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato alternativamente:

- in modo integrale: entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
- in modo rateale:
 - o la prima rata: entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
 - o la seconda rata: entro la fine del secondo mese successivo alla scadenza della prima rata;
 - o la terza rata: entro la fine del quarto mese successivo alla scadenza della prima rata;
 - o la quarta rata: entro la fine del sesto mese successivo alla scadenza della prima rata.

Si ricorda che l'omesso versamento dell'intero importo dovuto o della prima rata entro il termine sopra specificato comporta il mancato perfezionamento della procedura di definizione agevolata.

Definizione della superficie tassabile

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs 507/93 e del vigente Regolamento Comunale Tarsu, è soggetta alla tassa tutta la superficie dei locali e delle aree scoperte operative, ad esclusione delle aree pertinenziali e delle aree a verde, occupati o detenuti dai contribuenti. Nel computo della superficie occorre tenere conto di tutti i vani comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione d'uso. Sono considerati tassabili le superfici utili di tutti i vani principali (camere, sale, cucine, ecc.) ed accessori (ingressi, corridoi, anticamera, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) delle case di civile abitazione, nonché le dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, soffitte, cantine, ecc.). Per i locali non abitativi si considerano tutti i vani principali ed accessori utilizzati o detenuti. Sono esclusi solamente i locali che non possono produrre rifiuti per natura, per l'uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno e quelli ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELL'ISTANZA UTENZE DOMESTICHE

La domanda deve riportare tutti i dati anagrafici del richiedente. Nel caso in cui il soggetto denunciante sia diverso dal contribuente iscritto a ruolo dovranno altresì essere specificati i dati anagrafici del medesimo nonché la sua qualifica (erede, rappresentante legale, coobbligato). Si ricorda che, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 507/93, sono coobbligati in solido con il contribuente

tutti i componenti del nucleo familiare e coloro che usano in comune i locali o le aree. Quest'ultimi possono presentare la richiesta in luogo del contribuente (art. 3 reg. com. definizione agevolata tarsu).

- Barrare l'ipotesi che ricorre (vedi *Violazioni definibili*). Nell'ipotesi in cui ricorrano entrambe le ipotesi (ad es. locale originariamente dichiarato con superficie inferiore a quella imponibile e successivamente ampliato senza presentare la denuncia di variazione) compilare un quadro immobile per ogni situazione.
- B) Quadri immobile: **compilare un quadro immobile per ogni unità immobiliare catastale** (*ad es: abitazione e 2 pertinenze accatastate separatamente compilare tre quadri immobile*). Per ogni locale specificare il codice variazione (*barrare il codice 1 nel caso di omessa denuncia, il codice 2 nel caso infedele o incompleta denuncia, il codice 3 nel caso si tratti di condizioni di tassabilità mutate*), i dati catastali, la superficie totale imponibile (inclusa quella già dichiarata), l'ubicazione, la data di inizio occupazione e quella (eventuale) di cessata occupazione. Barrare le caselle relative agli anni oggetto di definizione agevolata (*vedi Anni oggetto di definizione*). Specificare il proprietario del locale, e la zona.

N.B. !!!! Nel caso di abitazioni e pertinenze in precedenza dichiarate congiuntamente, specificarle comunque tutte.

UTENZE NON DOMESTICHE

La domanda deve riportare tutti i dati anagrafici del contribuente nonché del soggetto denunciante, se diverso dal contribuente, con l'indicazione della qualifica.

- Barrare l'ipotesi che ricorre (vedi *Violazioni definibili*). Nell'ipotesi in cui ricorrano entrambe le ipotesi (ad es. locale originariamente dichiarato con superficie inferiore a quella imponibile e successivamente ampliato senza presentare la denuncia di variazione) compilare anche il quadro *posizione a ruolo*.
- B) Quadro immobile: **compilare un quadro immobile per ogni unità immobiliare catastale** Per ogni locale specificare i dati catastali, la superficie totale (inclusa quella già dichiarata), la superficie in cui si producono di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani, la superficie tassabile, l'ubicazione, la data di inizio occupazione e quella (eventuale) di cessata occupazione. Barrare le caselle relative agli anni oggetto di definizione agevolata (*vedi Anni oggetto di definizione*). Specificare il proprietario del locale/area,
- C) Attività esercitata: specificare la descrizione dell'attività economica esercitata, barrando la relativa casella, compilare la casella nel caso di uso stagionale o non continuativo risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
- D) Indicare i soggetti che hanno la rappresentanza o l'amministrazione della società, associazione o ente.

Ulteriori dettagli relativi alla procedura in oggetto, il testo integrale del relativo Regolamento Comunale ed i moduli per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito internet www.comune.cannara.pg.it oppure presso l' Ufficio Tributi del Comune

Allegato: Tariffe N.U. anni 2003 - 2008

cod.	DESCRIZIONE	TARIFFA 2003	TARIFFA 2004	TARIFFA 2005	TARIFFA 2006	TARIFFA 2007	TARIFFA 2008
		€URO	€URO	€URO	€URO	€URO	€URO
1101	CASA CIVILE ABITAZIONE	0,86804	0,86804	1,00	1,00	1,00	1,00
1102	ALBERGHI RIST. ATT. COMMERCIALI	2,024159	2,024159	3,68	3,68	3,68	3,68
1103	UFFICI - STUDI PROFESS. E TECNICI	3,098741	3,098741	4,03	4,03	4,03	4,03
1104	INDUSTRIE	2,711284	2,711284	3,80	3,80	3,80	3,80
1105	BANCHE	5,397341	5,397341	7,10	7,10	7,10	7,10
1106	LAB. ARTIGIANI RIMESSE PUBB.	1,897599	1,897599	2,10	2,10	2,10	2,10
1107	ENTI PUBBLICI	0,826331	0,826331	0,90	0,90	0,90	0,90
1108	DEPOSITI CHIUSI	0,774685	0,774685	0,93	0,93	0,93	0,93
1109	AREE SCOPERTE	0,487811	0,487811	0,54	0,54	0,54	0,54
1201	CASA CIVILE ABITAZIONE > 1000	0,256912	0,256912	0,30	0,30	0,30	0,30
1202	CIV. ABITAZ. UNICA OCCUPANTE	0,584437	0,584437	0,58	0,58	0,58	0,58
1203	STUDI PROF. TECNICI > 1000	0,929622	0,929622	1,21	1,21	1,21	1,21
1204	LAB. ARTIGIANI RIMESSE PUBB. > 1000	0,57228	0,57228	0,68	0,68	0,68	0,68
1205	DEPOSITI CHIUSI > 1000	0,232406	0,232406	0,28	0,28	0,28	0,28
1206	AREE SCOPERTE >1000	0,149443	0,149443	0,18	0,18	0,18	0,18
1209	ALBERGHI RIST. PENSIONI > 1000	0,607648	0,607648	0,91	0,91	0,91	0,91
1210	AREE SCOPERTE RIDUZIONE 50%	0,242406	0,242406	0,28	0,28	0,28	0,28

Le Tariffe sono al netto del Tributo Provinciale 5% ed Imposte Comunali ex ECA ed ex MECA 10%